

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

11 dicembre 1996 \*

Nella causa T-49/95,

**Van Megen Sports Group BV**, già Van Megen Tennis BV, società di diritto dei Paesi Bassi, con sede a Eindhoven (Paesi Bassi), con l'avv. Antonius Wouters Willems, del foro di Eindhoven, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz e Wouter Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/987/CE, relativa ad un procedimento in forza dell'art. 85 del Trattato CE (IV/32.948 e IV/34.590 — Tretorn e altri; GU L 378, pag. 45),

\* Lingua processuale: l'olandese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora Lindh e dal signor J. L. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 ottobre 1996,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

**Fatti all'origine del ricorso**

1 La ricorrente, Van Megen Sports Group BV (che all'epoca dei fatti aveva come ragione sociale Van Megen Tennis BV), società di diritto dei Paesi Bassi, con sede a Eindhoven (Paesi Bassi), è il distributore esclusivo nei Paesi Bassi della Tretorn Sports Ltd (in prosieguo: la «Tretorn»), società di diritto irlandese. La Tretorn è una consociata della Tretorn AB, società industriale di diritto svedese, che fabbrica palle da tennis.

*Il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione*

2 Il 14 maggio 1993 la Commissione, in seguito ad una verifica effettuata negli uffici della Tretorn nel luglio 1989, ha deciso di avviare il procedimento per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE e ha quindi inviato una comunicazione degli addebiti alla ricorrente.

- 3 Il 13 agosto 1993 la ricorrente ha sottoposto alla Commissione le sue osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti e, all'audizione alla quale si è proceduto il 16 novembre 1993, ha presentato le sue osservazioni orali.

*La decisione controversa*

- 4 Al termine del procedimento amministrativo, la Commissione ha adottato la decisione 21 dicembre 1994, 94/987/CE, relativa ad un procedimento in forza dell'art. 85 del Trattato CE (IV/32.948 e IV/34.590 — Tretorn e altri; GU L 378, pag. 45; in prosieguo: la «decisione» o la «decisione controversa»).

Questa decisione è così formulata:

*«Articolo 1*

La Tretorn Sport Ltd e la Tretorn AB hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, imponendo un divieto generale di esportazione ai propri distributori di palle da tennis, eseguito mediante controlli e sanzioni, relazioni ed indagini sulle importazioni parallele di palle da tennis, marcatura delle palle da tennis, sospensione delle forniture, al fine di impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.

La Formula Sport International Ltd ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione nel Regno Unito del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture per attuare la politica della Tretorn Sport Ltd intesa a impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.

La Fabra SpA ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando in Italia all'esecuzione del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture mediante relazioni e indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, marcatura di palle da tennis e alla sospensione delle consegne per attuare la politica della Tretorn Sport Ltd intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.

La Tenimport SA ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando al divieto di esportazione e alla sospensione delle forniture, mediante relazioni alla Tretorn sulle importazioni parallele, con la conseguenza che la Tretorn ed il suo distributore italiano in esclusiva hanno adottato misure intese ad eliminare tali importazioni.

La Zürcher AG ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture in Svizzera mediante relazioni e indagini sulle importazioni parallele di palle da tennis e marcatura di palle da tennis, per attuare la politica della Tretorn Sport Ltd intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.

La Van Megen Tennis BV ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione nei Paesi Bassi di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele per attuare la politica della Tretorn Sport Ltd intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.

## *Articolo 2*

Viene comminata un'ammenda di 600 000 ECU alla Tretorn Sport Limited e alla Tretorn AB, in solido e, ammende di 10 000 ECU ciascuna: alla Formula Sport International Ltd, alla Fabra SpA, Zürcher AG e alla Van Megen Tennis VB per le violazioni di cui all'articolo 1.

(...)

*Articolo 3*

La Tretorn Sport Ltd, la Tretorn AB, la Fabra SpA, la Tenimport SA, la Zürcher AG e la Van Megen Tennis VB, se ancora non l'hanno fatto, devono porre termine alle violazioni di cui all'articolo 1. Esse si astengono dall'adottare qualsiasi altra misura che abbia effetto equivalente».

5 Nel preambolo della decisione, la Commissione ha constatato che, a decorrere almeno dal 1987, la Tretorn aveva introdotto, di concerto con i suoi distributori esclusivi, un divieto di esportazione nel suo sistema di distribuzione esclusiva ed aveva predisposto una serie di meccanismi intesi a dare attuazione a tale divieto nel modo più efficace possibile. Tali meccanismi sarebbero consistiti in relazioni ed indagini sistematiche sui casi di importazioni parallele, nella marcatura di prodotti per identificare l'origine delle importazioni parallele e nella sospensione delle forniture a specifici mercati per prevenire reali o potenziali importazioni parallele (punti 13 e 14 del preambolo della decisione).

6 Per quanto riguarda le comunicazioni e indagini relative alle importazioni parallele, la Commissione ha constatato che la Tretorn o i suoi distributori segnalavano le importazioni parallele ogni volta che queste risultavano provate (punto 22 del preambolo della decisione). Da un telefax inviato dalla Tretorn alla Tretorn AB in data 16 luglio 1987 risulterebbe che, nel luglio 1987, la ricorrente aveva informato la Tretorn del fatto che le palle da tennis Tretorn «stavano ricomparendo» nei Paesi Bassi. La Tretorn avrebbe chiesto alla ricorrente di trasmetterle il numero di codice, per consentirle di scoprire «il paese di provenienza dell'invio» (punto 24 del preambolo). In una nota interna della Tretorn, in data 20 giugno 1988, si sarebbe affermato che la ricorrente aveva scoperto due fonti di importazioni parallele, per le quali sperava di avere i codici di «data» (punto 25 del preambolo).

- 7 Per quanto riguarda la marcatura dei prodotti, dalle prove in possesso della Commissione risulterebbe che la Tretorn marcava le proprie palle da tennis con codici di data tali da consentire d'identificare l'origine delle importazioni parallele. Nella corrispondenza della Tretorn si riscontrerebbero numerosi riferimenti a questi codici ed al loro impiego (punto 35 del preambolo).
- 8 Nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, la ricorrente avrebbe sostenuto che il proprio intento nel segnalare i codici di «data» alla Tretorn non era quello di impedire le importazioni parallele, ma quello di controllare se la Tretorn non effettuasse forniture dirette sul suo territorio, aggiungendo che riforniva essa stessa imprese di cui sapeva che effettuavano esportazioni parallele. La Commissione ha ritenuto che, «anche se l'interpretazione fornita dalla Van Megen fosse esatta, resta il fatto che l'informazione è stata data nel contesto di un divieto di esportazioni parallele di cui la Van Megen era ben consapevole ed essa ha partecipato attivamente all'individuazione delle fonti di importazioni parallele, con lo scopo di eliminarle» (punto 70 del preambolo).
- 9 Per quanto riguarda l'imposizione di ammende ai distributori della Tretorn, la Commissione ha precisato (punto 78 del preambolo):

«Nello stabilire l'importo dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i distributori della Tretorn hanno partecipato attivamente alle azioni volte ad impedire le importazioni parallele, ma ha considerato altresì il fatto che tale partecipazione è stata piuttosto limitata e s'iscriveva nel contesto della politica generale della Tretorn di proibire qualsiasi esportazione dei suoi prodotti. Tuttavia il ruolo svolto da Tenimport era meno determinante e ciò ha giustificato la non imposizione di una ammenda».

- 10 Risulta infine dal punto 77 del preambolo della decisione controversa che «nel corso dell'audizione la Tenimport ha confermato l'esistenza di un divieto non scritto, ma reale, di esportare. Essa ritiene che il recente annullamento del suo accordo di distribuzione con la Tretorn possa essere compreso soltanto alla luce del fatto che la Tenimport non ha rispettato tale divieto».

## Procedimento

- 11 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 1995, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.
- 12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il Tribunale tuttavia, con lettera 4 ottobre 1996, ha invitato la Commissione a presentare taluni documenti. Con lettera depositata nella cancelleria il 9 ottobre 1996, la Commissione ha presentato i documenti richiesti.
- 13 Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 22 ottobre 1996.

## Conclusioni delle parti

- 14 La Van Megen Sports Group BV, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione controversa.

15 La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso della ricorrente;

— condannare la ricorrente alle spese.

### Sulle conclusioni per annullamento della decisione controversa

16 L'art. 1 della decisione controversa addebita alla ricorrente di aver partecipato, nei Paesi Bassi, all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, per attuare la politica della Tretorn intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele. In relazione a tale accusa occorre esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente e miranti, in sostanza, all'annullamento dell'art. 1 della decisione e, di conseguenza, all'annullamento dell'art. 2, nella parte in cui questi articoli riguardano la ricorrente.

### *Argomenti delle parti*

17 La ricorrente sostiene in sostanza che la decisione, nella parte in cui constata che essa ha partecipato all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, non si basa su prove sufficienti e non è sufficientemente motivata.

18 Essa fa notare che, a decorrere più o meno dal 1985, ha il monopolio della vendita nei Paesi Bassi delle palle da tennis fabbricate in Irlanda dalla Tretorn, ma che non esiste alcun accordo scritto che preveda tale esclusività. La Tretorn non le avrebbe

mai imposto un divieto di esportazione. Fin dall'inizio dei loro rapporti commerciali la ricorrente avrebbe notificato solo due volte alla Tretorn, nel 1987 e nel 1988, che palle da tennis della marca Tretorn non provenienti dalla ricorrente venivano offerte in vendita ai clienti di quest'ultima. Essa sostiene di aver effettuato queste comunicazioni, per via telefonica, per due motivi. Innanzitutto, voleva verificare se le palle non fossero state fornite direttamente dalla Tretorn a clienti nei Paesi Bassi, poiché, in tale fase dei loro rapporti commerciali, essa temeva che la Tretorn non rispettasse il suo obbligo di non rifornire essa stessa clienti della ricorrente sul territorio di quest'ultima. Ora quest'obbligo sarebbe compatibile con il regolamento della Commissione 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1). In secondo luogo, dato che i clienti della ricorrente potevano acquistare palle da tennis Tretorn a prezzi notevolmente più bassi di quelli che essa stessa poteva proporre loro, essa avrebbe tentato, con queste comunicazioni, di rafforzare la sua posizione negoziale nei confronti della Tretorn al fine di ottenere da quest'ultima un prezzo migliore.

- 19 Per quanto riguarda il telefax del 16 luglio 1987, la ricorrente sarebbe stata informata telefonicamente da alcuni suoi clienti del fatto che la Scapino BV (in prosieguo: la «Scapino»), che gestisce una catena di negozi di calzature e di abbigliamento ad Assen (Paesi Bassi), vendeva ai consumatori palle da tennis ad un prezzo inferiore a quello praticato da essa stessa. I suoi clienti le avrebbero chiesto come ciò fosse possibile e se essa fatturasse alla Scapino prezzi diversi da quelli che fatturava a loro stessi. Essa si sarebbe allora informata presso la Tretorn per accertare se quest'ultima effettuasse talvolta forniture nei Paesi Bassi, cosa che la Tretorn avrebbe smentito. Il fatto che ciò non risultasse nel telefax sarebbe irrilevante, poiché questo telefax non proveniva dalla ricorrente e non le era stato indirizzato, di modo che essa non avrebbe mai potuto avere conoscenza del suo contenuto a quell'epoca. Non si dovrebbe quindi accordare alla formulazione del telefax l'importanza che le ha conferito la Commissione. La ricorrente sostiene che le è stato chiesto di trasmettere i codici «data», ma che non ha potuto trovarli. Ad ogni modo questi codici non avrebbero consentito di determinare da quale paese le palle da tennis fossero state spedite, poiché né il fabbricante né gli importatori dispongono di un «tracking-system». Dai numeri di codice che figurano sull'imballaggio delle palle risulterebbe solo la data di fabbricazione/spedizione. Tutte le palle che erano state fabbricate nel corso di una determinata settimana, indipendentemente dal fatto che fossero state consegnate in Germania, in Francia o in un altro paese, sarebbero state confezionate in imballaggi recanti lo stesso codice. I codici non

sarebbero stati menzionati sulle fatture né sulle schede di confezionamento. Anche supponendo che si fosse potuto constatare che alcune palle da tennis provenivano da un paese determinato, non sarebbe stato tuttavia possibile accertare chi avesse inviato la partita di cui trattasi. Nella fattispecie, sarebbe stato semplice constatare ad esempio che le palle da tennis acquistate dalla Scapino provenivano dalla Francia, poiché in Francia l'imballaggio deve essere munito di un testo in francese, cosa che la ricorrente avrebbe rilevato anche nel corso della sua conversazione telefonica con la Tretorn. In ogni caso, sarebbe stato per essa indifferente accertare chi aveva fornito le palle da tennis alla Scapino. Quello che sarebbe stato importante era di poter pagare per queste palle lo stesso prezzo degli altri distributori. Ora, la ricorrente avrebbe constatato che la Tretorn vendeva le sue palle da tennis in Francia ad un prezzo più basso che nei Paesi Bassi. Essa avrebbe discusso con la Tretorn su questa disparità e, alla fine, sarebbe riuscita ad ottenere condizioni migliori.

20 Lo stesso inconveniente si sarebbe verificato verso la metà del 1988. La ricorrente sottolinea che la nota 20 giugno 1988, come il telefax del 16 luglio 1987, non proveniva da lei e che, a quell'epoca, essa non aveva conoscenza del suo contenuto.

21 La ricorrente afferma poi che essa non è stata informata di eventuali accordi o di pratiche concordate tra la Tretorn e/o altri distributori e che essa non ha mai concordato con questi ultimi interruzioni di forniture ad importatori ed esportatori paralleli. Per contro, essa avrebbe fornito palle da tennis alla Scapino, della quale sapeva che smerciava palle da tennis Tretorn nei Paesi Bassi per il tramite di importazioni parallele provenienti dalla Francia. La Scapino sarebbe la sola impresa che avrebbe proceduto ad importazioni parallele di palle Tretorn nei Paesi Bassi. La ricorrente non avrebbe avviato alcuna azione per ostacolare questa attività. A tal riguardo essa fa valere una lettera della Scapino a titolo di elemento di prova. Le sue dichiarazioni in questa lettera dimostrerebbero che le sue comunicazioni alla Tretorn non hanno costituito comportamenti incompatibili con il diritto comunitario della concorrenza.

22 In tale contesto le due comunicazioni menzionate supra al punto 18, unici elementi di prova fatti valere dalla Commissione, non dimostrerebbero, o non dimostrerebbero sufficientemente, che la ricorrente avesse attivamente partecipato alla creazione di ostacoli alle importazioni parallele di palle da tennis Tretorn nell'ambito

della Comunità. Poiché la ricorrente non ha avuto conoscenza di altri accordi, pratiche o atti della Tretorn e/o di altri distributori, tali accordi, pratiche o atti non potrebbero esserle addebitati né, di conseguenza, essere posti a sostegno degli argomenti rivolti contro di lei. A suo parere, colpisce il fatto che al punto 46 del preambolo della decisione la Commissione menziona un comunicato interno della Tretorn datato 23 agosto 1988, con cui si raccomandava la sospensione delle forniture al mercato statunitense poiché le palle da tennis che erano ivi fornite riapparivano nei Paesi Bassi per il tramite delle importazioni parallele, senza asserire né dimostrare che queste informazioni provenissero dalla ricorrente.

23 Per il resto la ricorrente rileva che, secondo quanto asserisce il punto 71 del preambolo della decisione, essa sarebbe stata ben consapevole del fatto che le informazioni erano state date alla Tretorn nel contesto di un divieto di esportazioni parallele, di modo che essa avrebbe «partecipato attivamente all'individuazione delle fonti di importazioni parallele, con lo scopo di eliminarle». Essa sostiene che questa motivazione è falsa e non risulta dai fatti. Essa afferma che due comunicazioni telefoniche in dieci anni, nel corso delle quali essa ha tentato di accertare se la Tretorn esportasse direttamente nei Paesi Bassi e di ottenere prezzi migliori, non possono essere considerate come «partecipazione attiva». In mancanza di altri argomenti della Commissione la motivazione dovrebbe quindi essere considerata insufficiente.

24 La Commissione sostiene innanzitutto che le prove di cui essa dispone per dimostrare che la Tretorn ha commesso una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato sono particolarmente solide e consentono di dedurre che il suo comportamento non era puramente unilaterale, ma si inseriva nell'ambito di un'intesa o di una pratica concordata tra essa ed i suoi distributori. La Commissione fa riferimento ai punti 16-50 del preambolo della decisione e, in particolare, al punto 15, in cui ha citato un brano del telefax 6 giugno 1989 inviato dalla Tretorn AB alla Zürcher AG, nel quale si afferma: «... la nostra politica è quella di proteggere ciascuno dei nostri distributori dalle importazioni provenienti dal mercato grigio. Per ridurre al minimo questi scambi sul mercato grigio noi abbiamo anche ... attuato diversi controlli, ideato nuovi imballaggi, rifiutato diversi ordinativi, ecc.».

- 25 Essa afferma poi di disporre a sufficienza di prove della violazione commessa dalla ricorrente. Pertanto i due elementi di prova riassunti ai punti 24 e 25 del preambolo della decisione, cioè il telefax del 16 luglio 1987 e la nota interna del 20 giugno 1988, consentirebbero perfettamente di concludere che la ricorrente ha partecipato attivamente, nei Paesi Bassi, alla denuncia e all'esame di importazioni parallele, al fine di dare attuazione alla politica della Tretorn.
- 26 A tal riguardo, dal telefax del 16 luglio 1987 risulterebbe che la ricorrente aveva telefonato alla Tretorn per informarla del fatto che palle da tennis Tretorn non provenienti dalla ricorrente erano di nuovo («again») apparse sul mercato dei Paesi Bassi. La Tretorn avrebbe quindi chiesto alla ricorrente di comunicarle il numero di codice, al fine di consentirle di accertare il paese di provenienza del prodotto («which country had shipped»). Dal seguito del telefax risulterebbe che la Tretorn aveva già taluni sospetti circa la provenienza del prodotto («while I of course suspect our friends»), cioè il Regno Unito («if it is the UK»), e che l'invito rivolto alla ricorrente di comunicare il numero di codice aveva come finalità di confermare questi sospetti mediante prove («we must wait for proof»).
- 27 La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla ricorrente per spiegare le sue comunicazioni alla Tretorn siano poco convincenti. Innanzitutto l'espressione «di nuovo» («again») farebbe sorgere un dubbio circa l'asserzione della ricorrente relativa al carattere accidentale della sua comunicazione. In secondo luogo, dal telefax non risulterebbe affatto che la ricorrente avrebbe sospettato che la Tretorn avesse essa stessa effettuato forniture nei Paesi Bassi. Questo documento non riguarderebbe poi i tentativi della ricorrente intesi ad ottenere un prezzo migliore. Esso farebbe riferimento unicamente ad un caso di importazioni parallele segnalato dalla ricorrente ed esaminato congiuntamente da quest'ultima e dalla Tretorn. In particolare la frase che indica che era stato chiesto alla ricorrente di comunicare il numero di codice al fine di determinare il paese di origine non lascerebbe sussistere alcun dubbio sulla partecipazione effettiva della ricorrente alla denuncia di casi di importazioni parallele e all'esame di questi ultimi.

- 28 La nota interna del 20 giugno 1988 dimostrerebbe la stessa cosa. Da questa nota risulterebbe che la ricorrente aveva segnalato l'esistenza di importazioni parallele provenienti da due fonti e che essa stava chiaramente cercando i numeri di codice al fine di identificarle. L'ultima frase della nota indicherebbe che la ricorrente sperava di entrare in possesso dei codici «data» entro alcuni giorni («he hopes to have date codes in a few days»).
- 29 La Commissione non accetta l'argomento della ricorrente secondo cui il telefax e la nota interna non avrebbero valore di prova. Essa fa osservare che si tratta di documenti interni della Tretorn redatti da una persona ben informata e nei quali si fa riferimento a talune pratiche della ricorrente, al di fuori di ogni procedimento di difesa o di giustificazione dinanzi alla Commissione o al Tribunale. Il fatto che questi documenti provenissero da una persona ben informata che non aveva alcun motivo di falsificare la sua descrizione delle pratiche della ricorrente non farebbe altro che sottolineare la loro forza probatoria.
- 30 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo al punto 46 del preambolo della decisione controversa (v. supra, punto 22), la Commissione sostiene che, per quanto riguarda la ricorrente, essa non si è basata sulla circostanza cui si fa riferimento in tale punto del preambolo, ma solo sui due elementi di prova menzionati ai punti 24 e 25 del preambolo della decisione. Non sarebbe stato quindi necessario designare in particolare la ricorrente al punto 46 del preambolo della decisione. Tuttavia, la Tretorn avrebbe potuto essere informata solo dalla ricorrente circa l'apparizione sul mercato dei Paesi Bassi di palle da tennis fornite negli Stati Uniti d'America.
- 31 La Commissione sostiene che la lettera della Scapino non contraddice da nessun punto di vista i suoi elementi di prova. Risulterebbe piuttosto da questa lettera che la ricorrente avrebbe effettuato un doppio gioco. Essa fa notare che la corrispondenza è stata redatta recentemente nell'ambito della difesa opposta dalla ricorrente alle constatazioni della Commissione. Non sarebbe provato che la Scapino fosse effettivamente l'impresa che ha beneficiato di importazioni parallele nel 1987 e nel

1988, né che essa era il solo importatore parallelo. Non sarebbe nemmeno dimostrato che la Scapino fosse a conoscenza del contesto generale che circondava le pratiche della ricorrente e, in particolare, dei contatti che essa aveva avuto con la Tretorn.

- 32 La Commissione contesta l'affermazione della ricorrente secondo cui non sarebbe possibile determinare, mediante i codici «data», il paese di spedizione delle palle da tennis. Non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che il responsabile della Tretorn sapesse quali dati potessero essere dedotti da questi codici. Il fatto che aveva chiesto alla ricorrente i codici «data» per dedurre il paese di origine delle palle da tennis dimostrerebbe che i codici potevano effettivamente essere utilizzati a tal fine.
- 33 La Commissione sostiene infine che, contrariamente all'affermazione della ricorrente, la decisione è sufficientemente motivata. Essa rinvia su tale punto alle sue osservazioni (v. supra).

### *Giudizio del Tribunale*

- 34 La ricorrente non nega che la Tretorn abbia applicato un sistema di distribuzione esclusiva, unitamente ad un divieto di esportare ed a meccanismi intesi ad assicurare l'applicazione più efficace possibile di questo divieto. Essa riconosce del resto di essere il distributore esclusivo della Tretorn nei Paesi Bassi dal 1985. Per contro, essa contesta il fatto che la Tretorn *le* abbia imposto un divieto di esportazione e che *essa* abbia partecipato all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele. Prima che la Commissione avviasse il procedimento per infrazione, essa non avrebbe nemmeno avuto conoscenza del divieto di esportazioni parallele.
- 35 Secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato non possono essere dichiarate inapplicabili ad un contratto di distribuzione esclusiva il quale, di per se stesso, non contenga nessun divieto di

riesportazione dei prodotti oggetto del contratto, qualora le parti contraenti partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele destinate a un rivenditore non autorizzato (v. sentenze della Corte 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 883, e del Tribunale 7 luglio 1984, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 88).

- 36 Nella fattispecie la Commissione si è basata sui due elementi di prova seguenti, descritti ai punti 24 e 25 del preambolo della decisione, per provare la partecipazione della ricorrente nei Paesi Bassi, all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele:

— un telefax del 16 luglio 1987 indirizzato dal signor M., della Tretorn, al signor A., della Tretorn AB:

«I just had a phone call from Will Van Megen to advise that XL boxes of 4 again turning up in a major shoe chain in Holland.

I have asked Will to forward the Code No. to [O.] so that he can advise which country has shipped.

While I of course suspect our friends, we must wait for the proof.

If it is the UK, then obviously the shipment has been made to Holland in the past few weeks».

(«Ho appena ricevuto una telefonata del signor Will Van Megen che mi informa che scatole XL da 4 appaiono di nuovo in una importante catena di negozi di calzature in Olanda.

Ho chiesto a Will di comunicare a [O.] il numero di codice, affinché possa determinare quale paese le abbia spedite.

Benché io sospetti naturalmente di nostri amici, dobbiamo attendere la prova.

Se è il Regno Unito, allora la spedizione deve ovviamente essere stata effettuata verso l'Olanda nel corso delle ultime settimane»;

— una nota interna della Tretorn del 20 giugno 1988, inviata dal signor M. al signor O.:

«Please ring Will Van Megen. He has parallel from 2 different sources.

1 Box of 4, made in Ireland, no date code yet.

2 Box of 4, US TA approved, no date code yet.

He hopes to have date codes in a few days».

(«Per favore telefoni a Will Van Megen. Egli ha importazioni parallele provenienti da due fonti diverse.

1) Scatola da 4, fabbricata in Irlanda, non ancora codice "data".

2) Scatola da 4, omologata dall'US TA, non ancora codice "data".

Egli spera di avere i codici "data" entro alcuni giorni»).

- 37 Questi due documenti della Tretorn hanno valore di prova. Come la Commissione ha giustamente sottolineato, essi sono stati redatti da un terzo ben informato, che non aveva alcun motivo di rilasciare false informazioni. Inoltre, essi sono stati redatti al di fuori di un procedimento di difesa o di giustificazione dinanzi alla Commissione o al Tribunale.
- 38 Questi due elementi di prova dimostrano chiaramente la partecipazione della ricorrente all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, per attuare la politica della Tretorn. Infatti, dal telefax del 16 luglio 1987 risulta che la ricorrente ha informato la Tretorn dell'esistenza di importazioni parallele di palle da tennis Tretorn nei Paesi Bassi, che non era la prima volta che essa comunicava una tale informazione alla Tretorn e che era stata pregata di fornire i codici «data» che potessero consentire la determinazione, da parte della Tretorn, del paese da dove provenivano le palle. Per quanto riguarda la nota interna del 20 giugno 1988, da essa risulta che la ricorrente ha nuovamente informato la Tretorn dell'esistenza di importazioni parallele di palle da tennis Tretorn nei Paesi Bassi, che essa aveva identificato due fonti diverse di queste importazioni e che indagava per avere i codici «data».
- 39 Per quanto riguarda la nota interna della Tretorn del 23 agosto 1988, menzionata al punto 46 del preambolo della decisione, con cui si raccomandava la sospensione delle forniture al mercato statunitense poiché le palle da tennis che erano ivi fornite riapparivano nei Paesi Bassi per il tramite delle importazioni parallele, è sufficiente constatare che, per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione non si è basata su questo documento. Infatti, il punto 46 del preambolo della decisione si trova sotto la rubrica «Sospensione delle forniture per impedire le importazioni paralle-

le», in cui la Commissione fa valere provvedimenti adottati dalla Tretorn per porre rimedio a queste importazioni. Questo documento è quindi fatto valere nei confronti della Tretorn e non nei confronti della ricorrente, per la quale la Commissione ha giustamente ritenuto di avere sufficienti elementi di prova.

40 Per quanto riguarda i codici «data», il telefax del 16 luglio 1987, la nota interna del 20 giugno 1988 nonché gli altri elementi di prova fatti valere dalla Commissione nella decisione controversa (v. punti 36-38 e 40 del preambolo) dimostrano senza alcun dubbio che la Tretorn poteva identificare l'origine delle importazioni parallele partendo da questi codici. Ciò risulta in particolare da un telefax del 17 aprile 1987 indirizzato dalla Tretorn alla Formula Sport International Ltd (v. punto 37 del preambolo), nel quale il signor M., della Tretorn, osserva: «The data codes are all from the shipment to Formula» («I codici "data" si riferiscono tutti alla spedizione destinata alla Formula»). Ciò risulta inoltre da un telefax del 15 maggio 1987, anch'esso indirizzato dalla Tretorn alla Formula Sport International Ltd, nel quale il signor M. sostiene: «We are sure of our facts/date codes and the balls shipped to Formula ended up in Switzerland. [...] Formula is guilty so let's not have any more discussion». («Siamo sicuri dei nostri fatti/codici "data" e le palle spedite alla Formula sono finite in Svizzera. (...) Dato che la Formula è colpevole non ne parliamo più»).

41 Per quanto riguarda la lettera della Scapino, occorre constatare che essa non contraddice affatto gli elementi di prova della Commissione. Infatti, la ricorrente non poteva essa stessa impedire le importazioni parallele della Scapino. Se essa avesse voluto impedirle, sarebbe stata obbligata a contattare la Tretorn, affinché quest'ultima adottasse le misure necessarie a tal fine. Inoltre, costituiva naturalmente interesse della ricorrente vendere quante più palle da tennis Tretorn possibile, ivi compreso alla Scapino. Occorre anche rilevare che la politica della Tretorn consisteva nel vietare le esportazioni. Ora, da nessun elemento del fascicolo risulta che la Scapino abbia esportato le palle da tennis Tretorn fornite dalla ricorrente. Quest'ultima non ha violato la politica della Tretorn vendendo dette palle alla Scapino,

impresa dei Paesi Bassi come la ricorrente. Per tale motivo la Tretorn non aveva nemmeno interesse a chiedere alla ricorrente di rifiutare di effettuare forniture alla Scapino, anche supponendo che essa fosse stata informata di queste vendite.

- 42 Per quanto riguarda i motivi addotti dalla ricorrente per spiegare perché essa abbia proceduto a comunicazioni alla Tretorn, essi non possono essere accolti. Infatti, se la ricorrente avesse voluto procedere a queste comunicazioni solo per verificare se la Tretorn rifornisse direttamente i clienti nei Paesi Bassi e per rafforzare la sua posizione negoziale con la Tretorn e ottenere così un prezzo migliore, essa non avrebbe avuto bisogno di cercare di avere i codici «data» delle palle da tennis importate parallelamente. Sembra quindi che essa avesse in realtà conoscenza della politica di divieto di esportazioni parallele attuata dalla Tretorn. Ne deriva che la Commissione ha constatato giustamente al punto 70 del preambolo della decisione che, anche se l'interpretazione fornita dalla ricorrente fosse esatta, «sta il fatto che l'informazione è stata data nel contesto di un divieto di esportazioni parallele di cui la Van Megen era ben consapevole ed essa ha partecipato attivamente all'individuazione delle fonti di importazioni parallele».
- 43 La ricorrente non può infine sostenere che le sue due comunicazioni telefoniche con la Tretorn non potessero essere considerate come partecipazione attiva, in quanto essa ha preso l'iniziativa di contattare la Tretorn e non il contrario. Inoltre dal punto 38 qui sopra risulta che essa ha indagato per avere il codice «data» delle importazioni parallele. Ne deriva che la ricorrente ha partecipato attivamente alla politica della Tretorn.
- 44 Da quanto precede deriva che i motivi relativi al fatto che la Commissione non abbia fornito prove sufficienti e non abbia sufficientemente motivato la sua decisione devono essere respinti.

## Sulle conclusioni per l'annullamento dell'ammenda

### *Argomenti delle parti*

- 45 Innanzitutto la ricorrente sostiene che la motivazione dell'importo dell'ammenda inflitta, sviluppata al punto 78 del preambolo della decisione (v. supra, punto 9), è insufficiente. Essa fa rilevare che la Commissione non indica il grado di partecipazione di ogni distributore alla politica della Tretorn e neanche gli elementi sui quali essa si è basata per dimostrare questa partecipazione. Essa osserva che la stessa ammenda è stata inflitta a quattro dei cinque distributori, mentre, a suo parere, dai documenti del fascicolo risultava sufficientemente che il «contributo», consapevole o meno, dei vari distributori era molto diverso.
- 46 In secondo luogo, essa fa presente che, nel corso del procedimento amministrativo, aveva sostenuto che, anche supponendo che avesse violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, cosa che essa nega, non occorre infliggerle una sanzione data la natura occasionale e secondaria delle sue due comunicazioni telefoniche. Ora, la Commissione non avrebbe tenuto conto di tale argomento, mentre avrebbe esplicitamente rinunciato ad infliggere un'ammenda alla Tenimport. Eppure, la ricorrente avrebbe opposto una difesa analoga a quella di questa impresa e la sua situazione sarebbe stata quasi identica a quella di quest'ultima. Il fatto che la ricorrente non abbia mai sostenuto che vi era un divieto di esportazione sarebbe suggerito dal fatto che un tale divieto non le sarebbe mai stato imposto.
- 47 La ricorrente contesta l'argomento della Commissione secondo cui questa avrebbe nutrito dubbi circa l'imputabilità, alla Tenimport, di una violazione del Trattato. La ricorrente ritiene che la remissione di un'ammenda per un'infrazione considerata provata non debba dipendere dalla misura dei dubbi che nutre la Commissione nella sua valutazione.

48 La Commissione ritiene di aver sufficientemente motivato l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Per quanto riguarda la parte avuta dalla ricorrente nell'infrazione, essa sarebbe stata definita ai punti 24, 25, 70 e 76 del preambolo della decisione. Per quanto riguarda il relativo importo delle ammende, la Commissione l'avrebbe fissato, come indicato al punto 78 del preambolo della decisione, tenendo conto effettivamente del grado di partecipazione di ogni distributore all'infrazione. Essa avrebbe anche tenuto conto del ruolo dei vari distributori «nel contesto della politica generale della Tretorn di proibire qualsiasi esportazione dei suoi prodotti». Queste considerazioni l'avrebbero indotta ad infliggere solo alla Tretorn un'ammenda rilevante, proporzionata al suo fatturato. Per contro, essa avrebbe inflitto ai distributori solo un'ammenda forfettaria di un importo poco elevato. L'idea sottostante a questa decisione sarebbe che la Tretorn era stata la principale responsabile, mentre la responsabilità dei distributori sarebbe consistita in una semplice collaborazione al funzionamento del sistema diretto dalla Tretorn. La Commissione precisa che, poiché si trattava della collaborazione al funzionamento di uno stesso sistema e le ammende considerate dovevano avere inoltre un carattere forfettario ed ammontare ad un importo non molto elevato, non le sembrava opportuno operare una distinzione tra i distributori.

49 Tuttavia, un'eccezione sarebbe stata fatta a favore della Tenimport, il distributore belga, poiché la Commissione riteneva di non disporre di prove altrettanto solide della sua partecipazione all'attuazione della politica della Tretorn. Il solo documento di cui essa avrebbe disposto sarebbe un telefax del 27 febbraio 1989 inviato dalla Tenimport alla Tretorn. In tale telefax, la Tenimport si sarebbe lamentata del prezzo «incredibile» delle palle da tennis Tretorn che transitavano per il Belgio a destinazione dell'Italia e avrebbe chiesto come tali prezzi potessero essere applicati. La Commissione ne avrebbe concluso che l'interpretazione della Tenimport, cioè che essa non faceva che negoziare i prezzi con la Tretorn, non sembrava del tutto inverosimile. Per contro, nella telecopia 16 luglio 1987 e nella nota interna 20 giugno 1988 concernente la ricorrente, si tratterebbe non di prezzi ma unicamente dell'apparizione sul mercato dei Paesi Bassi di palle da tennis non provenienti dalla ricorrente e della cooperazione tra la Tretorn e quest'ultima al fine di accertare la provenienza di queste importazioni parallele. Questi documenti avrebbero quindi un contenuto del tutto diverso da quello del telefax della Tenimport.

50 La Commissione respinge l'argomento della ricorrente secondo cui quest'ultima avrebbe presentato la stessa difesa della Tenimport. A tal riguardo, come risulta dal

punto 77 del preambolo della decisione, la Tenimport avrebbe confermato all'audizione l'esistenza dell'infrazione commessa dalla Tretorn. La Tenimport avrebbe anche fornito da allora la sua collaborazione all'indagine della Commissione. Inoltre dal punto 77 del preambolo risulterebbe che la Tenimport sarebbe stata penalizzata dalla Tretorn, che avrebbe posto fine all'accordo di distribuzione poiché la Tenimport si sarebbe rifiutata di cooperare nell'ambito del suo sistema di divieto di esportazioni. In ogni caso, la ricorrente non dovrebbe difendere la Tenimport, la quale non ha presentato alcun ricorso contro la decisione controversa.

### *Giudizio del Tribunale*

- 51 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 9 novembre 1994, causa T-46/92, Scottish Football/Commissione, Racc. pag. II-1039, punto 19). Inoltre una decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 66).

- 52 Nella fattispecie la Commissione ha chiaramente indicato nella decisione quale fosse il grado di partecipazione di ogni distributore alla politica della Tretorn nonché gli elementi sui quali essa si è basata per dimostrare questa partecipazione. Per quanto riguarda più precisamente la ricorrente, il suo grado di partecipazione risulta in particolare dai punti 24, 25, 57, 70 e 76-78 del preambolo nonché dall'art. 1, sesto comma, della decisione. Dall'analisi svolta sopra ai punti 36-44 risulta che la Commissione ha sufficientemente giustificato e motivato la sua decisione nella

parte in cui essa constata la partecipazione della ricorrente all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis Tretorn per attuare la politica di quest'ultima.

53 Per quanto riguarda l'importo dell'ammenda occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, le ammende sono uno strumento della politica della concorrenza della Commissione, per cui essa deve disporre di un margine di discrezionalità nel fissare i loro importi al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v. sentenza Martinelli/Commissione, sopra menzionata, punto 59).

54 Ora, dall'art. 2, primo comma, della decisione, risulta che la Commissione ha inflitto un'ammenda forfettaria per un importo non molto elevato ai distributori della Tretorn. Occorre anche rilevare che i distributori hanno tutti fornito la loro collaborazione al funzionamento dello stesso sistema. In una tale situazione, la Commissione non è tenuta ad operare una distinzione tra i vari distributori, né a motivare specificamente per ogni distributore l'importo dell'ammenda che gli è stata inflitta. Ne deriva che la Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale.

55 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui non occorre infliggerle una sanzione data la natura occasionale e secondaria delle due comunicazioni telefoniche, risulta sopra dal punto 43 che la partecipazione della ricorrente alla politica della Tretorn doveva essere considerata attiva. La Commissione quindi giustamente non ha tenuto conto di questo argomento della ricorrente. A tal proposito occorre anche ricordare che costituisce giurisprudenza costante il fatto che, benché a norma dell'art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l'hanno

indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-149/89, Sotralentz/Commissione, Racc. pag. II-1127, punto 73).

- 56 Infine, la ricorrente non può utilmente far valere il fatto che nessuna ammenda sia stata inflitta alla Tenimport. Infatti, un ricorrente non può fondatamente trarre argomenti da una tale circostanza ai fini di sfuggire esso stesso alla sanzione inflitagli per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, quando il giudice comunitario non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di quest'altra impresa (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 197, e sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, sopra menzionata, punto 176).
- 57 Le conclusioni intese all'annullamento dell'ammenda devono di conseguenza essere respinte.
- 58 Da tutto quanto precede deriva che il ricorso deve essere respinto nel suo insieme.

### Sulle spese

- 59 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasta soccombente e la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
  
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lenaerts

Lindh

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 dicembre 1996.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts